REPUBBLICA ITALIANA

Anno 69° - Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA **Palermo - Venerdì, 9 ottobre 2015**

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

COPIA TRATTA DA GURS - PORTALE DELLA GAZZETTA UFFICIALE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 settembre 2015, n. **20**.

Interventi per il finanziamento dei lavori nei bacini di carenaggio nel porto di Palermo . . . . . pag. 2

LEGGE 30 settembre 2015, n. **21**.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie . . . . . pag. 2

LEGGE 1 ottobre 2015, n. **22**.

Istituzione delle biobanche di ricerca in Sicilia . . . pag. 46

LEGGE 1 ottobre 2015, n. **23**.

Razionalizzazione della spesa per incarichi. Abrogazione di norme. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.) . . . . . pag. 48

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 settembre 2015, n. **20**.

Interventi per il finanziamento dei lavori nei bacini di carenaggio nel porto di Palermo.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2010, n. 21

1. All'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 21 dopo le parole "da destinare al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei bacini galleggianti di carenaggio, ubicati nel porto di Palermo" vanno aggiunte le parole "e/o da destinare alla costruzione nel porto di Palermo di un nuovo bacino di carenaggio da 80/90.000 tonnellate.".

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 settembre 2015.

CROCETTA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

– L'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 21, recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Versamento acconto ESPI*. – 1. Il Commissario liquidatore dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a versare in entrata al bilancio della Regione siciliana (capitolo 4501 - Capo X), a titolo di acconto sul risultato della liquidazione secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 2491 del codice civile, la somma di 15.000 migliaia di euro, da destinare al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei bacini galleggianti di carenaggio, ubicati nel porto di Palermo *e/o da destinare alla costruzione nel porto di Palermo di un nuovo bacino di carenaggio da 80/90.000 tonnellate.*».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 991

«Interventi per il finanziamento dei lavori nei bacini di carenaggio nel porto di Palermo».

Iniziativa parlamentare: presentato dall'onorevole Marziano il 22 maggio 2015.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) l'1 luglio 2015.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute: n. 215 dell'8 luglio 2015, n. 216 del 22 luglio 2015.

Relatore Commissione: Alongi.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 216 del 22 luglio 2015.

Relatore d'Aula: Alongi.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 271 del 16 settembre 2015 e n. 274 del 23 settembre 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 274 del 23 settembre 2015.

(2015.40.2362)105

LEGGE 30 settembre 2015, n. **21**.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Risultato di amministrazione esercizio finanziario 2014

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014, determinato per i fondi liberi in 1.868.846.834,37 euro sulla base delle risultanze effettive della gestione dell'esercizio finanziario 2014, al netto del debito autorizzato e non contratto di euro 145.000.000,00, è ripianato in sette esercizi a decorrere dal 2015 a quote costanti ciascuna pari a euro 246.263.833,48, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente è adottato il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

3. La quota di disavanzo dell'esercizio finanziario 2014 relativa al debito autorizzato e non contratto pari ad euro 145.000.000,00 di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è ripianata nell'esercizio finanziario 2015.

4. Il disavanzo complessivo alla data dell'1 gennaio 2015, determinato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera di Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015, Allegato 5/2 in 6.963.105.178,16 euro, al netto del risultato della gestione dell'esercizio finanziario 2014 pari ad euro 1.868.846.834,37, di cui al comma 1, e delle somme già iscritte nei fondi per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di parte corrente ed in conto capitale per l'esercizio finanziario 2015 pari a 168.832.187,75 euro relativa ai fondi liberi è ripianato in trenta esercizi a quote costanti pari a 164.180.871,87 euro ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

COPIA TRATTA DA GURS - PARTE I - DISPOSIZIONI E COMUNICAZIONI DI ORGANI ISTITUZIONALI - SITO UFFICIALE

5. Il disavanzo complessivo pari a 6.963.105.178,16 euro di cui al comma 3, comprensivo del disavanzo all'1 gennaio 2015 di euro 1.931.548.244,41, è determinato anche in riferimento alle quote accantonate e vincolate di seguito indicate:

Parte accantonata		
– Fondo crediti di dubbia esigibilità	55.439.708,59	
– Accantonamento residui perenti	486.358.750,03	
Totale parte accantonata		**541.798.458,62**
Parte vincolata		
– Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	314.194.635,63	
– Vincoli derivanti da trasferimenti	4.122.251.959,64	
Totale parte vincolata		**4.436.446.595,27**
Parte destinata agli investimenti	53.311.879,87	
Totale parte destinata agli investimenti		**53.311.879,87**

6. Per effetto della determinazione del disavanzo complessivo di cui al comma 3 le quote del risultato di amministrazione vincolato sono rideterminate rispettivamente per gli anni 2015, 2016 e 2017 in euro 4.439.778.521,91, 4.950.727.671,08 e 4.608.629.250,02 euro.

Art. 2.

Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 è istituito nel bilancio della Regione siciliana il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al principio applicato 3.3 della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1 sono abrogati l'articolo 38, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e l'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Art. 3.

Rinegoziazione posizioni debitorie

1. Per effetto della rinegoziazione e/o rimodulazione delle posizioni debitore della Regione nei confronti della Cassa depositi e prestiti con atti stipulati in data 3 giugno 2015 e del contributo concesso, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 8, comma 13 *octies*, del decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, gli importi complessivi stimati all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in 450.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015, 400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 250.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, sono rideterminati in 350.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2015 e in 36.903.498,13 di euro per l'esercizio finanziario 2016.

Art. 4.

Ripristino autorizzazioni di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2016 e 2017, relative alla quota integrativa delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario, soggette alle riduzioni operate ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, riepilogate nell'allegato 2 della medesima legge, pari a 158.182 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 109.275 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, in parte ripristinate per l'esercizio finanziario 2016 per l'importo di 14.594 migliaia di euro, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono ulteriormente ripristinate per gli importi di 143.588 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 84.623 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017.

2. Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2015, 2016 e 2017, soggette alle riduzioni operate ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, riepilogate nell'allegato 2 della medesima legge, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, in parte ripristinate ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, sono ulteriormente ripristinate per gli importi indicati nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 5.

Rifinanziamento leggi di spesa

1. L'intervento individuato nell'Allegato 1 – parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – UPB 1.5.1.3.99 – capitolo 113701 è incrementato di 10 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

2. L'intervento individuato nell'Allegato 1 – parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 – UPB 1.2.1.3.2 – capitolo 105701 è incrementato di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

3. L'intervento individuato nell'Allegato 1 – parte A di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 – UPB 12.2.1.3.3 – capitolo 443302 è incrementato di 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

4. L'intervento individuato nell'Allegato 1 – parte A di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 – UPB 10.2.1.3.5 – capitolo 143303 è incrementato di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

5. L'intervento individuato nell'Allegato 1 – parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 – UPB 9.2.1.3.7 – capitolo 317708 è incrementato di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

6. L'intervento individuato nell'Allegato 1 – parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 – UPB 6.3.1.1.2 – capitolo 312517 è incrementato di 930 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

7. L'intervento individuato nell'Allegato 1 – parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 – UPB 9.2.1.3.3 – capitolo 373304 è incrementato di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

8. L'intervento individuato nell'Allegato 1 – parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 – UPB 10.2.1.3.99 – capitolo 147315 è incrementato di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

9. L'intervento individuato nell'Allegato 1 – parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 – UPB 7.3.1.3.4 – capitolo 190514 è ridotto di 20 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

10. L'intervento individuato nell'Allegato 1 – parte B di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015 – UPB 10.5.1.3.1 – capitolo 156602 è incrementato di 70 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 6.

Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale

1. La spesa autorizzata per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 determinata con l'articolo 21 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è ulteriormente incrementata, per l'esercizio finanziario

COPIA TRATTA DA GURS – PARTE PRIMA – SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. – NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

2015, di 1.500 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.99 – capitolo 147326).

Art. 7.

Cantieri di servizi

1. Per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, la spesa di cui alla tabella G, allegata alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2015, di 4.000 migliaia di euro (UPB 6.3.2.6.2 – capitolo 712402).

Art. 8.

Interventi in favore dell'Aras

1. Per le finalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 475 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 – capitolo 144111).

Art. 9.

Interventi in favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 733 migliaia di euro (UPB 11.2.1.3.3 – capitolo 413706).

Art. 10.

Interventi in favore dei Consorzi di bonifica

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2015, di 1.125 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.99 – capitolo 147303).

Art. 11.

PIP – Emergenza Palermo

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 6.438.700 (UPB 6.3.1.3.2 – capitolo 183799).

Art. 12.

Disposizioni per favorire lo sviluppo nel settore agricolo e forestale

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 9.000 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2 – capitolo 156604).

2. Per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 9/2015, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2015, le ulteriori spese di 147 migliaia di euro per l'UPB 10.2.1.3.99 – capitolo 147701 e di 120 migliaia di euro per l'UPB 10.3.1.3.99 – capitolo 147704.

3. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come sostituito dall'articolo 47, comma 5, della legge regionale n. 9/2015, le parole da "Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole "Per la rimodulazione finanziaria del servizio antincendio boschivo, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede, entro i prossimi tre esercizi finanziari a partire da quello del corrente anno, ad una riduzione del fabbisogno finanziario destinato al servizio prevenzione incendi nella misura pari al 20 per cento del monte indennità di rischio erogata nel 2014, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro.".

Art. 13.

Acquisizione dei servizi delle società partecipate

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 800 migliaia di euro (UPB 4.2.1.1.2 – capitolo 212533).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ai lavoratori utilizzati per le aperture dei siti museali e/o archeologici nei giorni festivi, senza incremento delle ore contrattualmente in atto previste e fermi restando i divieti di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 ed all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Art. 14.

Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)

1. Per le finalità di cui all'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.5 – capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è disposta dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo secondo le modalità stabilite dal comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale n. 9/2015, previo parere della competente commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, sulla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal comma 4 del medesimo articolo 65 della legge regionale n. 9/2015.

Art. 15.

Disposizioni in materia di personale precario

1. La spesa autorizzata dall'articolo 30, comma 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come rideterminata dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è ridotta, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, di 5.000 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 – capitolo 313319).

Art. 16.

Comando del personale in servizio al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti

1. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 40 migliaia di euro (UPB 5.2.1.1.1. capitolo 242022) cui si provvede mediante la riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, come integrato dalle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Art. 17.

Interventi in favore dell'Unione italiana ciechi

1. Per le finalità della legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 6.2.1.3.3 – capitolo 183701).

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 18.

Fondo globale

1. Il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, determinato per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 con l'articolo 96, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (UPB 4.2.1.5.2 - cap. 215704) è così modificato:

	2015	2016	2017
		(importi in migliaia di euro)	
accantonamento 1001	+ 3.000	- 1.265	- 790
accantonamento 1004	- 3.000	+ 1.265	+ 790

2. Il fondo di cui al comma 1 UPB. 4.2.1.5.2. - cap. 215704 – accantonamento 1001 è ridotto di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e di 20.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

3. Al fine di utilizzare le somme iscritte nell'UPB 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 – accantonamento 1004 il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Variazioni al quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione

1. Al quadro di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2015 sono apportate le seguenti variazioni in euro:

QUADRO DELLE PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2015

ENTRATA

Fondo iniziale di cassa 569.433.354,07

SPESA

ASSESSORATO ECONOMIA, BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa

Capitolo 215711 - Interventi regionali 569.433.354,07

Art. 20.

Riserve erariali

1. Le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riservate all'Erario al fine di assicurare il concorso della Regione all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, non costituiscono entrate della Regione siciliana ai sensi del comma 508 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per gli esercizi finanziari corrispondenti al periodo previsto dalla medesima legge.

Art. 21.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A contenenti altresì gli effetti della presente legge.

Art. 22.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B contenenti altresì gli effetti della presente legge.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 settembre 2015.

CROCETTA

Assessore regionale per l'economia BACCEI

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ALLEGATO 1 - L.R. 21/2015

	Ripristino autorizzazione di spesa L.V. 0/2015		
	2015	**2016**	**2017**
l.r. n. 9/2015, art. 6, comma 1 - Assegnazioni in favore dei Comuni	38.744	79.132	0
l.r. n. 9/2015, art. 9 - Assegnazioni in favore dei liberi Consorzi comunali	1.600	8.741	19.150
l.r. n. 9/2015, art. 11, commi 1 e 3 - Disposizioni in materia di personale precario	20.554	22.608	0
l.r. n. 9/2015, art. 11, comma 5 - Disposizioni in materia di personale precario	69	0	0
l.r. n. 9/2015, art. 20, commi 1, 2, 3 e 4 - Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione	987	0	0
l.r. n. 9/2015, art. 21 - Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale	376	0	0
l.r. n. 9/2015, art. 22, comma 3 - Ricovero minori	1.195	0	0
l.r. n. 9/2015, art. 23 - Comunità alloggio per disabili psichici	961	0	0
l.r. n. 9/2015, art. 24 - Norme in materia di Consorzi di bonifica	836	0	0
l.r. n. 9/2015, art. 25 - Acquisizione dei servizi delle società partecipate - Società "Servizi Ausiliari Sicilia"	3.803	20.321	31.310
l.r. n. 9/2015, art. 41, commi 3 e 21 - Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Fondo contributi Enti ed organismi - capitolo 215734	1.444	0	0
l.r. n. 9/2015, art. 41, comma 6 - Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Unione italiana ciechi - Stamperia Braille - capitolo 373711	142	0	0
l.r. n. 9/2015, art. 41, comma 11 - Finanziamento ulteriori interventi di spesa - Fondo potenziamento attività sportive - capitolo 473709	125	0	0
l.r. n. 9/2015, art. 44, comma 4 - Aiuti alle associaizoni allevatori per la tenuta dei libri genealogici	193	0	0
l.r. n. 9/2015, art. 47, comma 8 - Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa del settore agricolo forestale - capitoli 156604-150514	11.129	16.582	31.330
l.r. n. 9/2015, art. 58 - Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente	945	0	0
l.r. n. 9/2015, art. 65 - Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)	418	0	0
l.r. n. 9/2015, art. 68, comma 8 - Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo"	2.256	5.000	0
l.r. n. 10/2015 - Quota a carico della Regione delle spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale - capitolo 413363	13.889	0	0
l.r. n. 10/2015 - Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali - capitolo 613924	334	0	0
Totale	***100.000***	***152.384***	***81.790***

ALLEGATO 2

Piano di rientro dal disavanzo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, " . . . *il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.*"

Il presente piano contiene le strategie prospettiche, utili a fornire copertura al disavanzo 2014 nei sette anni successivi nonché ad evitare ogni ulteriore e potenziale disavanzo, già in parte prospettate nel Documento di programmazione Economica-Finanziaria 2016-2018.

Nella formulazione di tali strategie si ritiene, preliminarmente, indispensabile tenere conto dell'attuale contesto, che si sostanzia in una situazione:

- di gravissimo sbilancio di parte corrente;
- di utilizzo negli ultimi anni di una parte consistente dei fondi extra regionali destinati agli investimenti per coprire il suddetto sbilancio;
- di spesa inefficace e/o non sufficientemente focalizzata su settori ritenuti prioritari e con una propensione a tanti piccoli interventi anziché di concentrazione su opere strategiche per lo sviluppo;
- di un livello di evasione fiscale decisamente più elevato rispetto alla media nazionale, sia se misurato in termine di spesa vs reddito dichiarato sia se misurato in termini di numero di contribuenti su totale della popolazione. Se si allineassero i valori della Sicilia ai valori medi italiani si otterrebbe un maggior gettito di oltre 2 miliardi di euro per anno.

Occorre, pertanto, incidere:

- sul fronte della spesa:

a) contenendola fortemente senza dar luogo a nuovi disagi sociali, cercando di renderla più efficace, riducendo il rapporto tra spesa del personale e spesa totale, in linea con la media nazionale. Premessa fondamentale è che l'azione di contenimento della spesa pubblica deve accompagnarsi ad una riorganizzazione della macchina amministrativa, ad una revisione dei processi e ad una responsabilizzazione dei dipendenti pubblici, in un'ottica di miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, al fine di dare certezza sui tempi dei procedimenti.

b) rivedendo, attraverso un confronto con il Governo centrale, i limiti del patto di stabilità per agevolare gli investimenti;

COPIA TR
NON VA

c) realizzando il riordino delle partecipazioni societarie in attuazione dei principi contenuti nella legge di stabilità nazionale, legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) realizzando il riordino degli enti pubblici sub regionali attraverso processi di accorpamento, di centralizzazione delle competenze in un unico ente per settori omogenei e/o di liquidazione a determinate condizioni;

e) centrale unica di committenza per le forniture di beni e servizi anche in ambito sanitario.

- sul fronte delle entrate:

a) riducendo i fenomeni di evasione ed elusione fiscale, lavorando, insieme a Riscossione Sicilia S.p.A, in forte collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane;

b) rivedendo, in collaborazione con il Governo nazionale, le modalità di attuazione dello Statuto, alla luce dell'evoluzione della normativa fiscale degli ultimi sessanta anni. Il confronto con il Governo centrale dovrà riguardare tutti i settori, includendo anche la gestione della Sanità regionale e la relativa quota di compartecipazione, la gestione delle altre funzioni non ancora trasferite (Istruzione, Università), la gestione dinamica dei saldi tra costo delle funzioni e imposte da retrocedere;

- focalizzando la maggior parte delle risorse dedicate agli investimenti sui settori prioritari (turismo e beni culturali, agricoltura ed economia del mare, sanità, energia) e sui settori serventi (trasporti, mobilità e logistica, formazione e politiche del lavoro, informatica, ambiente ed urbanistica, credito e politiche fiscali) a supporto dei settori prioritari stessi. Provando ad analizzare i settori prioritari e quelli serventi, ne conseguono le seguenti considerazioni:

- due settori principali manifestano moltiplicatori elevati: Sanità (1,01) e Turismo (per il quale prendiamo come riferimento due settori: attività artistiche, intrattenimento, e divertimento 0,97, alloggio e ristorazione 0,67), per cui questa informazione avvalora la scelta fatta;
- gli altri due settori principali hanno valori del moltiplicatore bassi, ma sono di fatto settori già alla base dell'economia siciliana, ossia l'agricoltura (0,19) e l'energia (estrattiva 0,22 e raffineria 0,17). Per questi settori occorre puntare su produzioni di qualità e/o fortemente innovative, che possano consentire alta marginalità, al fine di mettere in moto un meccanismo virtuoso di autofinanziamento dei successivi investimenti amplificando l'impatto sul PIL e sull'occupazione;
- per i settori serventi troviamo valori del moltiplicatore elevati per l'istruzione (0,98) e in misura minore ma sempre significativa per le costruzioni (0,64) e l'informatica (0,59). Quest'anno abbiamo inserito un nuovo settore trasversale, anche questo servente i settori principali, che è relativo alle attività finanziarie e creditizie (con un moltiplicatore significativo di 0,79). Si ritiene, infatti, centrale rivedere i ruoli dei vari attori che intervengono nel mercato della Finanza e del Credito e definire gli strumenti e le risorse finanziarie che la regione vuole mettere a disposizione dei settori produttivi per favorirne lo sviluppo.

Tali strategie si aggiungono alle misure di risparmio già adottate con la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e con altre leggi di riforma proposte dal governo regionale e varate dall'Assemblea Regionale Siciliana nei mesi scorsi, i cui effetti si rifletteranno con ricadute positive negli esercizi futuri e sulla cui attuazione occorre effettuare un costante monitoraggio al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi di risparmio attesi, quali la riduzione della spesa per il personale per effetto della norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza anticipato e per effetto della riorganizzazione dell'amministrazione regionale con la riduzione del 30% delle strutture intermedie e delle unità operative di base, la razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore agro-forestale, l'istituzione della Centrale Unica di Committenza, la razionalizzazione ed il contenimento della spesa nel settore delle locazioni passive, il riordino delle partecipazioni societarie, il riordino degli enti regionali, il trasferimento dal bilancio della Regione al Fondo Sanitario dei costi di una serie di servizi erogati dall'ARPA e dalla SAS S.p.A. e la riduzione dei costi della politica.

Sulla base di detto monitoraggio, qualora se ne rilevasse l'esigenza, si potrebbe procedere anche alla revisione delle disposizioni contenute nella legge regionale 9 febbraio 2015, n. 4 che in atto assicurano, secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze, un gettito pari a circa 265 mln di euro e che prevedono:

- la riduzione, a decorrere dal 2017, della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), proporzionalmente ai risparmi di spesa strutturali conseguiti nel bilancio della Regione attraverso la razionalizzazione della spesa nel settore degli acquisiti di beni e servizi, personale, patrimonio, locazioni passive e delle società partecipate e l'azzeramento a decorrere, invece, dall'esercizio finanziario 2018;
- la riduzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che, qualora non si realizzino i risparmi previsti nei settori sopra elencati, dovrà comunque essere mantenuta nella misura tale da garantire la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 11/2014.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIO

TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

AMMINISTRAZIONE 00 - AVANZO FINANZIARIO

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			*
		2015	2016	2017	
	AVANZO	**563.618.521,91**	**-224.345.328,92**	**-559.502.734,77**	
	AVANZO FINANZIARIO RELATIVO AI FONDI NON ORDINARI **L.R. N. 21/2015, ART. 1 – ART. 3**	563.618.521,91	-224.345.328,92	-559.502.734,77	V
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATA – AMMINISTRAZIONE 00 – RUBRICA 00 – TITOLO 00	**563.618.521,91**	**-224.345.328,92**	**-559.502.734,77**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DAL
NON VALIDA PER

TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

AMMINISTRAZIONE	04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
TITOLO	01 - ENTRATE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 4 – ENTRATE PROPRIE EXTRATRIBUTARIE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – VENDITA DI BENI E SERVIZI ED UTILI DI ENTI ED AZIENDE A PARTECIPAZIONE REGIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2952	(MODIFICA DENOMINAZIONE) DIVIDENDI RELATIVI ALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL CAPITALE SOCIALE DI SOCIETÀ ED ENTI.	0,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – RESTUITUZIONI, RECUPERI, RIMBORSI E PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	**-157.000.000,00**	**-150.000.000,00**	**0,00**	
3717	RECUPERI E RIMBORSI VARI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO.	-2.000.000,00	0,00	0,00	
3724	RECUPERI E RIMBORSI VARI DA ALTRI SOGGETTI.	-5.000.000,00	0,00	0,00	
4223	ENTRATE CONNESSE ALLA MORATORIA DEI PIANI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI. **L.R. N. 21/2015, ART. 3**	-150.000.000,00	-150.000.000,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATA – AMMINISTRAZIONE 04 – RUBRICA 02 – TITOLO 01	**-157.000.000,00**	**-150.000.000,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA NON VALIDA

TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

AMMINISTRAZIONE	04 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
TITOLO	02 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 7 – ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI IMMOBILI ED ALTRI CESPITI	**-8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	
4501	ENTRATE DERIVANTI DAI SALDI ATTIVI DEI BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE DELL'ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE (ESPI) E DELL'ENTE MINERARIO SICILIANO (EMS)	15.000.000,00	0,00	0,00	
4503	ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE SVILUPPO AGRICOLO.	-20.000.000,00	0,00	0,00	
4547	ENTRATE DERIVANTI DA INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE.	-3.500.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATA – AMMINISTRAZIONE 04 – RUBRICA 02 – TITOLO 02	**-8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA NON VALIDA

TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

AMMINISTRAZIONE	04 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RUBRICA	03 - DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
TITOLO	01 - ENTRATE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 – TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLA REGIONE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – IRPEF	**-153.180.300,00**	**-271.000.000,00**	**-271.000.000,00**	
1023	IMPOSTA SUI REDDITI GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE **L.R. N. 21/2015, ART. 3 – ART. 20**	-153.180.300,00	-271.000.000,00	-271.000.000,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – IRPEG	**-4.300.000,00**	**-4.300.000,00**	**-4.300.000,00**	
1024	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE. **L.R. N. 21/2015, ART. 20**	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE	**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
1026	RITENUTE SUGLI INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE **L.R. N. 21/2015, ART. 20**	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 4 – ALTRE IMPOSTE ERARIALI SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	**-2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
1027	RITENUTE DI ACCONTO O DI IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE PERSONE GIURIDICHE **L.R. N. 21/2015, ART. 20**	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	
1034	IMPOSTE SOSTITUTIVE PREVISTE DALL'ART. 3, COMMI 160,161, E 162 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662. **L.R. N. 21/2015, ART. 20**	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 5 – IVA	**-108.200.000,00**	**-108.200.000,00**	**-108.200.000,00**	
1203	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO **L.R. N. 21/2015, ART. 20**	-108.200.000,00	-108.200.000,00	-108.200.000,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 7 – ALTRE TASSE ED IMPOSTE ERARIALI INDIRETTE	**-20.000.000,00**	**-20.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
1205	IMPOSTA DI BOLLO **L.R. N. 21/2015, ART. 20**	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – TRIBUTI PROPRI				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – ALTRI TRIBUTI PROPRI	**50.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1619	ASSEGNAZIONE SPETTANTE ALLA REGIONE SICILIANA DELLA QUOTA DI GETTITO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PRODOTTI DALLE IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE, PER LA QUOTA RIFERIBILE AGLI IMPIANTI E STABILIMENTI UBICATI ALL'INTERNO DELLO STESSO.	50.200.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATA – AMMINISTRAZIONE 04 – RUBRICA 03 – TITOLO 01	**-241.980.300,00**	**-410.000.000,00**	**-410.000.000,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA NON

TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

AMMINISTRAZIONE	12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE
TITOLO	01 - ENTRATE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 4 – ENTRATE PROPRIE EXTRATRIBUTARIE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
2871	PROVENTI DA CONCESSIONI ED INDENNIZZI PER UTILIZZAZIONE DI BENI DEMANIALI MARITTIMI	-3.000.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATA – AMMINISTRAZIONE 12 – RUBRICA 02 – TITOLO 01	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATA	**153.138.221,91**	**-784.345.328,92**	**-969.502.734,77**	

*: V = Fondi vincolati

Visto: CROCETTA

COPIA TRATTA DA NON VALIDA PER

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 00 - DISAVANZO FINANZIARIO

RUBRICA 00

TITOLO 00 - DISAVANZO FINANZIARIO PRESUNTO

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	DISAVANZO FINANZIARIO	**-29.555.294,65**	**-174.555.294,65**	**-174.555.294,65**	
000003	DISAVANZO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014, RELATIVO AI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE, DA RIASSORBIRE NEL TRIENNIO 2015-2017. **L.R. N. 21/2015, ART. 1**	-585.000.000,00	-585.000.000,00	-585.000.000,00	
000003	DISAVANZO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014, RELATIVO AI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE, DA RIASSORBIRE IN SETTE ESERCIZI FINANZIARI A PARTIRE DAL 2015 **L.R. N. 21/2015, ART. 1, C. 1**	246.263.833,48	246.263.833,48	246.263.833,48	
000005	DISAVANZO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014, RELATIVO AI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE, DA RIASSORBIRE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 **L.R. N. 21/2015, ART. 1, C. 13**	145.000.000,00	0,00	0,00	
000006	DISAVANZO COMPLESSIVO ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015, DETERMINATO PER EFFETTO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DA RIASSORBIRE IN TRENTA ESERCIZI FINANZIARI A PARTIRE DAL 2015 **L.R. N. 21/2015, ART. 1, C. 14**	164.180.871,87	164.180.871,87	164.180.871,87	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 00 – RUBRICA 00 – TITOLO 00	**-29.555.294,65**	**-174.555.294,65**	**-174.555.294,65**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DA
NON VALIDA PER

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	01 - PRESIDENZA DELLA REGIONE				
RUBRICA	02 - SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			*
		2015	2016	2017	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – RICERCA SCIENTIFICA	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
105701	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE (CINSEDO), CON SEDE IN ROMA, QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA. **L.R. N. 21/2015, ART. 5, C. 2**	30.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 01 – RUBRICA 02 – TITOLO 01	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DA
NON VALIDA PER

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	01 - PRESIDENZA DELLA REGIONE				
RUBRICA	05 - DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE				
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			*
		2015	2016	2017	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ). **L.R. N. 21/2015, ART. 5, C. 1**	10.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 01 – RUBRICA 05 – TITOLO 01	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DAL
NON VALIDA PER

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	02 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			*
		2015	2016	2017	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE **UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 7 – CONSORZI ASI**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	
343315	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRSAP) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	92.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 02 – RUBRICA 02 – TITOLO 01	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DA
NON VALIDA PER

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

TITOLO 01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 – SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	**4.603.000,00**	**20.321.000,00**	**31.310.000,00**	
212533	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" S. C. P. A. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2 – ART. 13**	4.603.000,00	20.321.000,00	31.310.000,00	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – LIQUIDAZIONE ENTI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
478102	CONTRIBUTO DI GESTIONE ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (A.S.T.) IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE ANNUE DEL BILANCIO PREVISIONALE (SPESE OBBLIGATORIE). (EX CAP. 48620)	2.000.000,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	**651.000,00**	**0,00**	**0,00**	
214107	SPESE, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE, DA TRASFERIRE ALLA RESAIS S.P.A. IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	651.000,00	0,00	0,00	
	AGGREGATO ECONOMICO: 4 – SPESE PER ONERI DEL DEBITO PUBBLICO REGIONALE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – INTERESSI ED ONERI ACCESSORI	**-117.984.948,13**	**1.916.602,46**	**113.563.515,72**	
214903	INTERESSI E SPESE DISCENDENTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI COERENTI CON L'ARTICOLO 3, COMMA 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350. (SPESE OBBLIGATORIE). **L.R. N. 21/2015, ART. 3**	-112.519.780,75	1.705.391,44	108.152.766,82	
214912	INTERESSI E SPESE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI ATTUALIZZAZIONE A FRONTE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DALLO STATO EX ARTICOLO 38 DELLO STATUTO DELLA REGIONE. **L.R. N. 21/2015, ART. 3**	0,00	211.211,02	5.410.748,90	V
214914	INTERESSI E SPESE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI ATTUALIZZAZIONE A FRONTE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DALLO STATO EX ARTICOLO 38 DELLO STATUTO DELLA REGIONE. (QUOTA A CARICO DEI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE AI SENSI ART. 11, COMMA 3 D.L. N. 35 DELL'8/4/2013) **L.R. N. 21/2015, ART. 3**	-5.465.167,38	0,00	0,00	
	AGGREGATO ECONOMICO: 5 – ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – FONDI DI RISERVA	**200.000.754,23**	**65.479.193,27**	**-6.901.318,69**	
215701	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE E PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE, ELIMINATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER PERENZIONE AMMINISTRATIVA (EX CAP. 21252)	754,23	40.392,78	40.131,10	
215703	FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE, ELIMINATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER PERENZIONE AMMINISTRATIVA E PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DA STANZIAMENTI CON VINCOLO DI SPECIFICA DESTINAZIONE, NONCHE' PER L'UTILIZZAZIONE DELLE MAGGIORI ENTRATE ACCERTATE SU CAPITOLI DI PARTE CORRENTE CONCERNENTI ASSEGNAZIONI DELLO STATO DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ENTI. (EX CAP. 21254) **L.R. N. 21/2015, ART. 1**	200.000.000,00	65.438.800,49	-6.941.449,79	V
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – FONDI SPECIALI	**-3.000.000,00**	**-20.000.000,00**	**0,00**	
215704	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE CORRENTI. (EX CAP. 21257) **L.R. N. 21/2015, ART. 18**	-3.000.000,00	-20.000.000,00		

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

TITOLO 01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – ALTRI ONERI COMUNI	**-185.266.190,00**	**-453.971.584,78**	**-345.431.580,00**	
212525	FONDO PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA PER CONSUMI INTERMEDI.	-1.625.480,00	0,00	0,00	
215205	FONDO PER FAR FRONTE AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE A VALERE SULLE DISPONIBILITA' NON UTILIZZATE DEI SOTTOCONTI DI TESORERIA UNICA E RESTITUITE CON VERSAMENTO IN ENTRATA DEL BILANCIO DELLA	800.000,00	0,00	0,00	
215727	FONDO DESTINATO A FRONTEGGIARE GLI EFFETTI FINANZIARI SUI SALDI DI BILANCIO CONSEGUENTI ALL'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI CUI NON CORRISPONDONO CREDITI DA RISCUOTERE **L.R. N. 21/2015, ART. 2**	-90.000.000,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	V
215742	(NUOVA ISTITUZIONE) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'. **L.R. N. 21/2015, ART. 2**	4.115.290,00	3.583.400,00	4.568.420,00	
215743	(NUOVA ISTITUZIONE) RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI. **L.R. N. 21/2015, ART. 3**	0,00	5.542.015,22	0,00	V
215734	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO ECONOMICO. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	1.444.000,00	0,00	0,00	
215741	FONDO ACCANTONAMENTO CORRISPONDENTE ALLE RIDUZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	-100.000.000,00	-363.097.000,00	-250.000.000,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 04 – RUBRICA 02 – TITOLO 01	**-98.996.383,90**	**-386.254.789,05**	**-207.459.382,97**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DA NON VALIDA PER

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	04 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
TITOLO	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 8 – ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE IN CONTO CAPITALE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – FONDI DI RISERVA	**363.618.521,91**	**-289.784.129,41**	**-558.528.054,75**	
613905	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, ELIMINATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER PERENZIONE AMMINISTRATIVA, E PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DA STANZIAMENTI CON VINCOLO DI SPECIFICA DESTINAZIONE, NONCHE' PER L'UTILIZZAZIONE DELLE MAGGIORI ENTRATE ACCERTATE SU CAPITOLI IN CONTO CAPITALE CONCERNENTI ASSEGNAZIONI DELLO STATO, DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ENTI. (EX CAP. 60763) **L.R. N. 21/2015, ART. 1 – ART. 3**	363.618.521,91	-289.784.129,41	-558.528.054,75	V
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – INTERVENTI COMUNITARI E RELATIVI COFINANZIAMENTI NAZIONALI	**334.000,00**	**0,00**	**0,00**	
613924	FONDO DA UTILIZZARSI PER I COFINANZIAMENTI REGIONALI. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C.2**	334.000,00	0,00	0,00	V
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – ALTRI ONERI COMUNI	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	
613934	FONDO PER FAR FRONTE AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE A VALERE SULLE DISPONIBILITA' NON UTILIZZATE DEI SOTTOCONTI DI TESORERIA UNICA E RESTITUITE CON VERSAMENTO IN ENTRATA DEL BILANCIO DELLA	-800.000,00	0,00	0,00	V
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 04 – RUBRICA 02 – TITOLO 02	**363.152.521,91**	**-289.784.129,41**	**-558.528.054,75**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA NON VALIDA

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	04 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
TITOLO	03 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 9 – SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – RIMBORSO DI PRESTITI	**-36.058.801,45**	**-44.362.115,81**	**-4.023.002,40**	
900002	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO DISCENDENTE DA OPERAZIONI FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI COERENTI CON L'ARTICOLO 3, COMMA 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350. (SPESE **L.R. N. 21/2015, ART. 3**	-30.883.157,77	-38.608.889,57	-4.579.023,27	
900013	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI ATTUALIZZAZIONE A FRONTE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DALLO STATO EX ARTICOLO 38 DELLO STATUTO DELLA REGIONE. **L.R. N. 21/2015, ART. 3**	0,00	-5.753.226,24	556.020,87	V
900016	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI ATTUALIZZAZIONE A FRONTE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DALLO STATO EX ARTICOLO 38 DELLO STATUTO DELLA REGIONE. (QUOTA A CARICO DEI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE AI SENSI ART. 11, COMMA 3 D.L. N. 35 DELL'8/4/2013) **L.R. N. 21/2015, ART. 3**	-5.175.643,68	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 04 – RUBRICA 02 – TITOLO 03	**-36.058.801,45**	**-44.362.115,81**	**-4.023.002,40**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DA NON VALIDA

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	04 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA				
RUBRICA	03 - DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO				
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			*
		2015	2016	2017	
	AGGREGATO ECONOMICO: 5 – ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 4 – RESTITUZIONE E RIMBORSI DI IMPOSTE E RELATIVI INTERESSI E PENALITA'	**-160.000.000,00**	**-160.000.000,00**	**-160.000.000,00**	
219214	RISERVE ALL'ERARIO DELLE NUOVE E MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DAL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148, E DAL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214. **L.R. N. 21/2015, ART. 20**	-160.000.000,00	-160.000.000,00	-160.000.000,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 04 – RUBRICA 03 – TITOLO 01	**-160.000.000,00**	**-160.000.000,00**	**-160.000.000,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DA GURS NON VA

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 05 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUA E RIFIUTI

TITOLO 01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 – SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 –PERSONALE	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
242022	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2, ART. 47 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N.11. **L.R. N. 21/2015, ART. 16**	40.000,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	
242531	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO.	80.000,00	0,00	0,00	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – BONIFICA	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	
213307	SPESE PER LA VIGILANZA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE DIGHE E ADDUTTORI..	-80.000,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	
242550	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISSALAZIONE DELLE ISOLE MINORI DI PANTELLERIA, USTICA, LAMPEDUSA, LINOSA E LIPARI. **L.R. N. 21/2015, ART. 16**	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 05 – RUBRICA 02 – TITOLO 01	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DA GURS NON VALIDA PER L'USO LEGALE

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	06 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA	01 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 – SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
180302	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'UFFICIO DI GABINETTO.	10.000,00	0,00	0,00	
	AGGREGATO ECONOMICO: 5 – ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
180303	SPESE PER I CONSULENTI ESPERTI IN MATERIE GIURIDICHE, ECONOMICHE, SOCIALI OD ATTINENTI AI COMPITI D'ISTITUTO.	-10.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 06 – RUBRICA 01 – TITOLO 01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DAL NON VALIDA PER

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	06 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO				
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI				
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			*
		2015	2016	2017	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE	**2.156.000,00**	**0,00**	**0,00**	
182519	SPESE PER LE COMUNITA' ALLOGGIO PER I RICOVERI DEI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI PSICHIATRICI, CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI RICOVERATI PRESSO IL CTA. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C.2**	961.000,00	0,00	0,00	
183337	RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C.2**	1.195.000,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
183701	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA. **L.R. N. 21/2015, ART. 17**	100.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 06 – RUBRICA 02 – TITOLO 01	**2.256.000,00**	**0,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DAL
NON VALIDA PER

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	06 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA	03 - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO, IMPIEGO, ORIENTAMENTO, SERVIZI E ATTIVITA' FORMATIVE
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 – SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	**930.000,00**	**0,00**	**0,00**	
312517	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONTINGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520 E DELL'ART. 9 BIS, COMMA 14, ULTIMO PERIODO, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 1996, N. 510. **L.R. N. 21/2015, ART. 5, C.. 6**	930.000,00	0,00	0,00	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	**9.112.700,00**	**5.528.000,00**	**0,00**	
183799	FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LA FUORIUSCITA DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO "PIP - EMERGENZA PALERMO". **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2 - ART. 11**	8.694.700,00	5.000.000,00	0,00	
313318	SPESE PER LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, IN SCADENZA NELL'ANNO 2013, NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI IN ATTO IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2001, N. 17. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	3.107.000,00	3.114.000,00	0,00	
313319	FONDO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DESTINATO A COMPENSARE GLI SQUILIBRI FINANZIARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' 2014. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2 - ART. 15**	-2.689.000,00	-2.586.000,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 06 – RUBRICA 03 – TITOLO 01	**10.042.700,00**	**5.528.000,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA NON VALIDA

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	06 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA	03 - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO, IMPIEGO, ORIENTAMENTO, SERVIZI E ATTIVITA' FORMATIVE
TITOLO	02 - SPESEIN CONTO CAPITALE

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			*
		2015	2016	2017	
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 – SPESE DI FUNZIONAMENTO **UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
712402	SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DIRETTA DI CANTIERI DI SERVIZI IN FAVORE DI COMUNI DELLA SICILIA DESTINATARI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 GIUGNO 1998, N.237. **L.R. N. 21/2015, ART. 7**	4.000.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 06 – RUBRICA 03 – TITOLO 02	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DA
NON VALIDA PER

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	07 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA				
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA E PERSONALE				
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			*
		2015	2016	2017	
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 – SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	**-4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
108539	SPESA PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA, GLI ASSESSORATI DELLA REGIONE, IL COMANDO CORPO FORESTALE E IL DIPARTIMENTO AZIENDA FORESTE DEMANIALI, O PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA.	-4.000.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 07 – RUBRICA 02 – TITOLO 01	**-4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DA
NON VALIDA PER

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 07 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI

TITOLO 01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 – SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
190505	SPESE DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI, NONCHE' PER UTENZE DIVERSE DA ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
190509	SPESE PER NOLEGGIO O LEASING DI MACCHINE ED ATTREZZATURE.	0,00	5.000,00	5.000,00	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – FINANZA LOCALE	**40.344.000,00**	**87.873.000,00**	**19.150.000,00**	
191301	COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) IN FAVORE DEI COMUNI. **L..R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	38.744.000,00	79.132.000,00	0,00	
191302	CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	1.600.000,00	8.741.000,00	19.150.000,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 4 – POLIZIA MUNICIPALE	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
190514	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE, PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO REGIONALE. **L..R. N. 21/2015, ART. 5, C. 9**	-20.000,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	**15.205.000,00**	**17.080.000,00**	**0,00**	
191310	FONDO STRAORDINARIO PER COMPENSARE GLI SQUILIBRI FINANZIARI DELLE AUTONOMIE LOCALI DERIVANTI DALL'ABROGAZIONE DELLE NORME RECANTI MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI SOCILMENTE UTILI. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	15.205.000,00	17.080.000,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 07 – RUBRICA 03 – TITOLO 01	**55.529.000,00**	**104.953.000,00**	**19.150.000,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA DA GURS NON VALIDA PER L'USO LEGALE

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	07 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA				
RUBRICA	03 - DIPARTIMENTO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI				
TITOLO	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			*
		2015	2016	2017	
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 – SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 88 – BENI MOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
590001	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI, MACCHINE ED ATTREZZATURE.	20.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 07 – RUBRICA 03 – TITOLO 02	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TR
NON VA

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	09 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – FORMAZIONE DEL PERSONALE, SPERIMENTAZIONE ED ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	**1.116.480,00**	**0,00**	**0,00**	
372522	SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ISTRUZIONE RICORRENTE ED ALLA SPERIMENTAZIONE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.	1.116.480,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – INTERVENTI PER I DISABILI	**342.000,00**	**0,00**	**0,00**	
373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO **L.R. N. 21/2015, ART. 5, C. 7**	200.000,00	0,00	0,00	
373711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	142.000,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 5 – UNIVERSITA' E RICERCA SCENTIFICA	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**	
373347	CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA SICILIA (ERSU) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	227.000,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 7 – INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI ED ALTRI ORGANISMI	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24. **L.R. N. 21/2015, ART. 5, C. 5**	250.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 09 – RUBRICA 02 – TITOLO 01	**1.935.480,00**	**0,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA NON VALIDA

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – PRODUZIONE ANIMALE, ZOOTECNIA E CACCIA	**668.000,00**	**0,00**	**0,00**	
144111	CONTRIBUTO ANNUO ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DEGLI ALLEVATORI DELLA SICILIA PER REALIZZARE IL MIGLIORAMENTO DELLA ZOOTECNIA, NONCHE' PER LE FINALITA' PREVISTE DALL'ART. 4, COMMA 2, LETTERE B) E D) DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752 E PER LA PREVENZIONE. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2 – ART. 8**	668.000,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 5 – RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	
143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA **L.R. N. 21/2015, ART. 5, C. 4**	50.000,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	**484.000,00**	**0,00**	**0,00**	
147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA. **L.R. N. 21/2015, ART. 5, C. 8**	200.000,00	0,00	0,00	
147325	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEL VINO E DELL'OLIO PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	17.000,00	0,00	0,00	
147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702). **L.R. N. 21/2015, ART. 12, C. 2**	147.000,00	0,00	0,00	
147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO. (COMPRENDE EX CAPITOLO 147703) **L.R. N. 21/2015, ART. 12, C. 2**	120.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 10 – RUBRICA 02 – TITOLO 01	**1.202.000,00**	**0,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA NON VALIDA

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA	05 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 – SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	**233.000,00**	**0,00**	**0,00**	
155302	SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO E DI ALTRI MACCHINARI TECNICI PER I SERVIZI DELL'AZIENDA.	233.000,00	0,00	0,00	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED ECONOMIA MONTANA	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	
156602	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI CENTRI DI RECUPERO ED IL PRIMO SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA **L.R. N. 21/2015, ART. 5, C. 10**	70.000,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BOSCHI, PARCHI E RISERVE	**15.199.000,00**	**16.582.000,00**	**31.330.000,00**	
156604	SPESE PER LAVORI COLTURALI E DI MANUTENZIONE DEI BOSCHI DEMANIALI E IN QUELLI A QUALSIASI TITOLO NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA, COMPRESI GLI INTERVENTI SELVICOLTURALI DI POTATURA, RIPULITURA E DIRADAMENTI, DI PICCOLE OPERE DI BONIFICA CONNESSE NONCHE' **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2 – ART. 12, C. 1**	15.199.000,00	16.582.000,00	31.330.000,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	**3.837.000,00**	**0,00**	**0,00**	
147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA. **L.R. N. 21/2015, ART. 10**	1.125.000,00	0,00	0,00	
147320	SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	836.000,00	0,00	0,00	
147326	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2 – ART. 6**	1.876.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 10 – RUBRICA 05 – TITOLO 01	**19.339.000,00**	**16.582.000,00**	**31.330.000,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TR NON VA

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – FONDO SANITARIO REGIONALE	**13.889.000,00**	**143.588.000,00**	**84.623.000,00**	
413302	QUOTA INTEGRATIVA, A CARICO DELLA REGIONE, DELLE ASSEGNAZIONI DI PARTE CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 1**	0,00	143.588.000,00	84.623.000,00	
413363	QUOTA A CARICO DELLA REGIONE DELLE SPESE PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE INDICATI DAL PIANO SANITARIO NAZIONALE **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	13.889.000,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE	**733.000,00**	**0,00**	**0,00**	
413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. **L.R. N. 21/2015, ART. 9**	733.000,00			
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 11 – RUBRICA 02 – TITOLO 01	**14.622.000,00**	**143.588.000,00**	**84.623.000,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA NON VALIDA

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE				
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			*
		2015	2016	2017	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	**945.000,00**	**0,00**	**0,00**	
443308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE A.R.P.A. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	945.000,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – PARCHI E RISERVE	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	
443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE. **L.R. N. 21/2015, ART. 5, C. 3**	600.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 12 – RUBRICA 02 – TITOLO 01	**1.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA NON VALIDA

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RUBRICA	04 - COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			*
		2015	2016	2017	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE **UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – SERVIZI ANTINCENDIO**	**4.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	
150514	SPESE PER LA PREVENZIONE E GLI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI INCENDI BOSCHIVI, NONCHE' PER INTERVENTI DI TIPO CONSERVATIVO (PARTE EX CAP. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	4.930.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 12 – RUBRICA 04 – TITOLO 01	**4.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	

*: V = Fondi vincolati

COPIA TRATTA NON VALIDA

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2015-2017 - ASSESTAMENTO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE	13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
RUBRICA	02 - DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
TITOLO	01 - SPESE CORRENTI

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 – SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – SPORT	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	
473709	FONDO SPECIALE DESTINATO AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ISOLANE. **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2**	125.000,00	0,00	0,00	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 5 – TEATRI ED EAOSS	**2.918.000,00**	**0,00**	**0,00**	
473738	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.) DI SIRACUSA **L.R. N. 21/2015, ART. 4, C. 2 – ART. 14**	2.918.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 13 – RUBRICA 02 – TITOLO 01	**3.043.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA	**153.138.221,91**	**-784.345.328,92**	**-969.502.734,77**	

*: V = Fondi vincolati

Visto: CROCETTA

COPIA TRATTA NON VALIDA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

– L'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Risultato di gestione*. – 1. Il disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014, stimato in complessive 1.755.000 migliaia di euro, è ripartito in tre annualità pari a 585.000 migliaia di euro iscritte in ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.».

– Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali." così dispone:

«Art. 9. - *Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università* – 5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.».

Note all'art. 1, comma 3:

L'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci." così dispone:

«*Risultato della gestione finanziaria 2014 e autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie*. – 1. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio si provvede a dare copertura, nell'esercizio finanziario 2015, alla quota di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, stimato in 145.000 migliaia di euro, derivante dalla mancata effettuazione delle operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni e delle province già autorizzate con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo nell'anno 2015 delle autorizzazioni medesime di cui:

a) all'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;

b) all'articolo 78, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.".

Nota all'art. 1, comma 4:

I commi 7 e 16 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." così rispettivamente dispongono:

«Art. 3 - *Principi contabili generali e applicati* – 7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.».

Nota all'art. 2, comma 1:

L'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." contenente "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 26 luglio 2011, n. 172.

Nota all'art. 2, comma 2:

L'articolo 38 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Fondo per l'eliminazione dei residui attivi*. – 1. All'articolo 78, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 le parole da "di 72.006 migliaia di euro" fino a "esercizio finanziario 2016" sono sostituite con le parole "ed è determinata in 90.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e in 100.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017".

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, le parole "a decorrere dall'esercizio finanziario 2015" sono sostituite con le parole "per l'esercizio finanziario 2014".

3. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, è soppresso.

4. Per l'esercizio finanziario 2015 l'eliminazione dal conto del bilancio dei crediti previsti dall'articolo 1, commi 527 e 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo le procedure del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, nonché i crediti non presenti nei conti dell'agente della riscossione, è effettuata nell'ambito delle procedure del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari successivi l'eliminazione è effettuata annualmente nell'ambito del riaccertamento ordinario di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

COPIA TRATTA DA GURS - PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

5. *comma abrogato*.».

Note all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, commi 1 e 2:

– Il comma 13 octies dell'articolo 8 del decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali." così dispone:

«Art. 8. - *Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali* – 13-octies. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IR-PEF, è attribuito alla medesima Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.".

– L'articolo 31 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Compensazione fiscale e rimodulazione mutui*. – 1. Nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della Regione per un importo stimato in 300.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e 250.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, nonché della moratoria dei piani di ammortamento dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti stimati in 150.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, gli importi complessivi di 450.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015, di 400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 250.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 sono accantonati in ciascun esercizio finanziario in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2 per gli importi nello stesso indicati.

2. Le economie derivanti dal minore esborso in linea capitale negli anni 2015 e 2016, conseguente alla rinegoziazione di cui al comma 1 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, sono destinate alla copertura parziale del debito in essere (U.P.B. 4.2.3.9.1).

3. Le riduzioni di spesa di cui al comma 1 sono ripristinate, in misura proporzionale, al perfezionamento delle intese con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Cassa depositi e prestiti.

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 3.

5. L'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 é abrogato.».

Nota all'art. 5, commi da 1 a 10, e all'art. 12, comma 2:

L'articolo 18 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Rifinaziamento leggi di spesa*. – 1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, negli importi dalla stessa indicati e sono comprensivi degli importi autorizzati fino al 30 aprile 2015 con la tabella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, negli importi dalla stessa indicati.".

Note all'art. 6, comma 1:

– L'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." così dispone:

«*Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale*. – 1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autrizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, l'attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando il personale di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale.

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale del 31 agosto 1998, n. 16 è sostituito dal seguente: "4. L'ESA è autorizzato ad erogare il sevizio di meccanizzazione agricola a favore delle imprese agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento UE 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L352".

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - cap. 147326).".

– L'articolo 21 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale*. – 1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 4.500 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147326).

2. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati per le finalità di cui al comma 1, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.».

Note all'art. 7, comma 1:

– L'articolo 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento*. – 1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti utilizzati nei Cantieri di Servizi di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è istituito l'elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori già fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, che presentano istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni che utilizzano i soggetti iscritti nell'elenco inseriscono in tutti i bandi di gara e/o affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai suddetti lavoratori.

3. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, nel rispetto delle norme comunitarie, è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, gli incentivi previsti dagli articoli 37 e 39 della medesima legge per l'assunzione dei lavoratori, inseriti nell'elenco di cui al comma 1, rientranti nella casistica di cui all'articolo 36, lettera b), della legge regionale n. 9/2009.

4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori di cui al comma 1, è autorizzato a concedere, a coloro che ne fanno richiesta, l'intero ammontare dell'indennità triennale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005.

5. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è, altresì, autorizzato a concedere, una tantum, alle imprese private che assumono i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di anni tre, l'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005.

6. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;

b) assunzione a tempo indeterminato;

c) volontaria fuoriuscita dal bacino;

d) fruizione dell'anticipazione triennale dell'indennità per la finalità di cui al comma 4;

e) insussistenza o decadenza dai requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 237/1998.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 6.400 migliaia di euro. La spesa autorizzata dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402) è destinata alle finalità previste dal presente articolo.».

– La tabella G allegata alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana S.O. n. 1 del 15 maggio 2015, n. 20.

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

COPIA TRATTA DA GURS - PARTE PRIMA - SEZIONE ORDINARIA

«*Aiuti alle associazioni allevatori per la tenuta dei libri genealogici*. – 1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'attuazione dei controlli funzionali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute e aderenti all'associazione italiana allevatori di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed europea in materia:

a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli eseguiti dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

3. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 2.300 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).».

Nota all'art. 9, comma 1:

L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante "Interventi in materia di talassemia." così dispone:

«1. Ai cittadini affetti da forme gravi di talassemia riconosciute da un centro per la diagnosi, cura e prevenzione della talassemia esistente nel territorio nazionale o regionale e registrate dall'Osservatorio epidemiologico della Regione, sempreché residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, è concessa un'indennità vitalizia a titolo personale nella misura di euro 411,62 mensili.

2. L'indennità è cumulabile con altre provvidenze previste da leggi statali e regionali.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in comuni distanti oltre 20 chilometri dai luoghi di cura è concessa altresì un'indennità pari a lire 200 per chilometro con riferimento ai giorni di cura.

4. L'indennità di cui al comma 1 è raddoppiata per coloro che risultano da almeno il biennio precedente residenti nelle isole minori siciliane e non è cumulabile con l'indennità di cui al comma 2.

5. Le modalità di concessione delle indennità di cui al presente articolo sono determinate con regolamento che verrà emanato dall'Assessore regionale per la sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Nota all'art. 10, comma 1, e all'art. 12, comma 1:

L'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Art. 47 - *Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale*. – 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante.".

2. Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i Dipartimenti regionali dello sviluppo rurale e territoriale, dell'agricoltura, dell'ambiente, della protezione civile, tecnico, dell'acqua e dei rifiuti, e l'Ufficio del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di azione e coesione e sul Fondo di sviluppo e coesione o su altri fondi extraregionali, con le modalità di cui al comma 3.

3. Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, i dipartimenti regionali interessati, in via prioritaria, devono prevedere l'acquisizione dei lavori in economia di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con l'impiego degli operai agricolo - forestali di cui alla legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di meccanizzazione dell'ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali.

3-bis. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 trovano applicazione anche per i lavori di cui al comma 2, al fine di consentire il raggiungimento delle garanzie occupazionali di cui al comma 3.

4. La progettazione degli interventi di cui al comma 3 deve essere eseguita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, a seguito di formale assegnazione di fondi.

5. I commi 1, 2, e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014.

2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del D.P.Reg. 20 aprile 2007, n. 154.

3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma l.".

6. Al comma 12 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, le parole "nell'ambito provinciale" sono sostituite dalle parole "in ambito regionale".

7. Ai fini di una gestione organizzativa unitaria ed organica degli adempimenti posti a carico della Regione siciliana nella qualità di datore di lavoro, a partire dall'anno 2017, la gestione e l'elaborazione del trattamento economico dei lavoratori forestali inseriti nella graduatoria unica di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, degli operai dei Consorzi di bonifica, degli operai dell'Ente di sviluppo agricolo e degli altri enti del settore agricolo, è attribuita alla società RESAIS S.p.a., o ad altri enti del settore agricolo, previa stipula di apposita convenzione con i dipartimenti regionali del Comando del Corpo forestale e dello sviluppo rurale e territoriale.

8. Per il personale di cui agli articoli 45–ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.

9. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 è autorizzata, per il triennio 2015-2017, la spesa annua di 3.000 migliaia di euro (UPB 12.4.1.3.2 - capitolo 150514).

10. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui al comma 8, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

11. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. PER LA CONSULTAZIONE

"1–bis. Ferma restando la misura massima del concorso all'integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio finanziario 2020.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1–bis, l'erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi finanziari precedenti. L'ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2020. Il dipartimento regionale dell'agricoltura verifica l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1–quater. Per ciascuna delle annualità 2015-2020, rispetto all'entità del contributo assegnato nell'esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti decurtazioni:

a) 2015 decurtazione del 10 per cento;
b) 2016 decurtazione del 20 per cento;
c) 2017 decurtazione del 30 per cento;
d) 2018 decurtazione del 40 per cento;
e) 2019 decurtazione del 60 per cento;
f) 2020 decurtazione dell'80 per cento.

A decorrere dal 2021 il contributo è soppresso fatto salvo l'attuale livello occupazionale.

1-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea si provvede alla revisione del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.".

12. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 19.586 migliaia di euro e, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, rispettivamente la spesa di 19.202 migliaia di euro e di 5.858 migliaia di euro.

13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e garantire maggiore efficienza ed efficacia nei servizi da erogare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a disporre con proprio decreto, sentito l'Assessore regionale per l'economia e previa delibera di Giunta, un piano di riordino degli enti vigilati dallo stesso Assessorato.

14. L'Istituto regionale del vino e dell'olio assicura il progressivo perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, tenuto conto anche della valorizzazione dei servizi resi secondo quanto previsto dal comma 15.

15. Al fine del perseguimento dell'equilibrio economico, con lo stesso decreto di cui al comma 13 sono individuati i criteri per la remunerazione dei servizi resi dagli enti vigilati di cui al comma 13 in favore dei privati e degli enti pubblici, compresi quelli resi in favore della Regione e per conto della medesima.

16. All'articolo 21 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2, le parole "nel regolamento" sono sostituite dalle parole "nelle linee guida";

b) al comma 6 dopo la parola "perseguimento" è soppressa la parola "almeno".».

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo"*. – 1. Al fine di favorirne una stabile occupazione e la fuoriuscita dal bacino "PIP Emergenza Palermo", ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento, istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 nonché esclusivamente ai soggetti che avendone i requisiti amministrativi e di legge abbiano presentato la domanda per la fruizione dell'indennità ASPI in ritardo, cui l'assegno di sostegno al reddito, nell'importo e con le modalità attualmente in godimento, viene riconosciuto, fino al 31 dicembre 2017, è attribuita una "dote lavoro" sotto forma di voucher, pari ad euro 10.000,00. Ai relativi oneri pari ad euro 110.000, si provvede con la disponibilità del capitolo 313319.

2. La "dote lavoro" di cui al comma 1 può essere utilizzata, con le modalità stabilite con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente presso un'agenzia per il lavoro, autorizzata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed accreditata presso la Regione, selezionata attraverso procedure di evidenza pubblica.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere la corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell'assegno di sostegno al reddito mensile in godimento nella seguente misura:

a) per l'importo corrispondente ad anni 3, al netto delle mensilità già erogate per l'anno in corso, se la richiesta è presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per l'importo corrispondente ad anni 2 se la richiesta è presentata dall'1 gennaio 2016 e non oltre il 31 gennaio 2016;

c) per l'importo corrispondente ad anni 1 se la richiesta è presentata dall'1 gennaio 2017 e non oltre il 31 gennaio 2017.

Coloro che conseguono la corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione sono cancellati dall'elenco ad esaurimento e fuoriescono definitivamente dal bacino di appartenenza.

4. I soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 che non possiedono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici nonché quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici, possono essere impegnati in specifici progetti di utilità collettiva con finalità di recupero sociale e beneficiano, per la durata delle attività progettuali avviate, di un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore.

5. La "dote lavoro" di cui al comma 1 è attribuita anche ai soggetti di cui al comma 4.

6. La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi:

a) rifiuto della presa in carico presso l'agenzia di cui al comma 2;

b) rifiuto o mancata partecipazione alle obbligatorie misure di attivazione proposte;

c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone;

d) rifiuto di partecipazione alle attività di pubblica utilità loro proposte;

e) violazione delle regole di comportamento e di utile prestazione dell'attività previste nell'ambito della proposta progettuale di cui al comma 4;

f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro o reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro.

7. Sono abrogati l'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, l'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 nonché ogni disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nella rubrica del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività produttive un fondo unico, di durata triennale, per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo". Per gli esercizi finanziari 2015-2017 è autorizzata la spesa annua di 27.000 migliaia di euro.

9. La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 dal comma 3-sexies, per le finalità di cui al comma 3–ter, dell'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di 9.000 migliaia di euro.

10. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "a titolo di borse di autoimpiego" sono soppresse.

10-bis. Al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino PIP - Emergenza Palermo dei soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici comporta la fuoriuscita dal bacino.».

Nota all'art. 12, comma 1:

Per l'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 10, comma 1.

Nota all'art. 12, comma 2:

Per l'articolo 18 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 5, commi da 1 a 10.

COPIA TRATTA DA GURS - PARTE PRIMA - DI PUBBLICAZIONE UFFICIALE

Nota all'art. 12, comma 3:

L'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi*. – 1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. *Per la rimodulazione finanziaria del servizio antincendio boschivo, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede, entro i prossimi tre esercizi finanziari a partire da quello del corrente anno, ad una riduzione del fabbisogno finanziario destinato al servizio prevenzione incendi nella misura pari al 20 per cento del monte indennità di rischio erogata nel 2014, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro.*

2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del D.P.Reg. 20 aprile 2007, n. 154/Pres.

3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma 1.

4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole "ed al triennio 2013-2015".

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. I lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati nel sito web ufficiale della Regione siciliana.

8. I commi 6 e 7 dell'articolo 57 della legge regionale n. 16/1996 sono abrogati.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.».

Nota all'art. 13, comma 1:

L'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate*. – 1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016.

2. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni la parola "2014" è sostituita dalla parola "2015".

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 la parola "2014" è sostituita dalla parola "2015".

4. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 38.355 migliaia di euro, di cui 29.284 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 9.071 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo 412539).

5. Per le medesime finalità del comma 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 45.523 migliaia di euro e per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa di 44.523 migliaia di euro, destinati al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati, ad esclusione degli enti del Servizio sanitario regionale.

6. Previa convenzione con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS), società per azioni consortile, è autorizzata ad utilizzare il proprio personale per l'espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana provvede ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilità di utilizzo del predetto personale.

7. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali possono utilizzare, per lo svolgimento di lavori previsti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, previa stipula di convenzioni con il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, il personale facente parte del bacino forestale di cui agli articoli 45-ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Note all'art. 13, comma 2:

– Il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, recante "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo." così dispone:

«Art. 1 - *Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo*. – 10. È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione.".

– Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«Art. 20 - *Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione*. – 6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale.».

Nota all'art. 14, commi 1 e 2:

L'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)*. – 1. È istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonché l'Istituto nazionale per il dramma antico- Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa.

2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite triennalmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non inferiore al

COPIA TRATTA DA GURS - PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI E COMUNICATI

50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorità alle attività e alle performance svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 25/2007 e dalla legge regionale n. 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per l'accesso alle somme stanziate nel Fondo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 3, devono documentare:

a) l'avvio di un percorso di risanamento finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri legati all'incremento della produttività e su tutte le altre voci di bilancio non compatibili con il pareggio strutturale dei conti;

b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo ottenuti nell'anno precedente e rispettivamente del 10 per cento nell'anno 2016 e del 15 per cento nell'anno 2017 e seguenti;

c) che il rapporto tra il personale amministrativo e il personale totale non sia superiore al 40 per cento nell'anno 2015, al 35 per cento nell'anno 2016 e al 30 per cento dal 2017 e seguenti.

5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato rispettivamente in 5.000 migliaia di euro e 2.500 migliaia di euro.».

Note all'art. 15, comma 1:

– L'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Disposizioni in materia di personale precario*. – 1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bise successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

a) anzianità di utilizzazione;

b) in caso di parità maggior carico familiare;

c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

2. I lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013.

3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni del citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19; l'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

7-bis. Nelle more dell'intesa prevista al comma 7, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione agli enti locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell'anno precedente.

7-ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9.

8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge.

12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'e-

COPIA TRATTA DA GURS - PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI E COMUNICATI

sercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.

13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

– Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Art. 11 - *Disposizioni in materia di personale precario*. – 3. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2015 dall'articolo 30, comma 8 e comma 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, così come rideterminate, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sono incrementate rispettivamente di 115.503 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99, capitolo 191310) e 18.314 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319).».

Note all'art. 16, comma 1:

– L'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«*Norme in materia di Piano regionale dei rifiuti*. – 1. Al fine di provvedere alla sollecita definizione dei compiti affidati dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ed in considerazione della complessità tecnica degli adempimenti previsti, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare accordi procedimentali con università o altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. I suddetti compiti possono essere alternativamente affidati a società a partecipazione totalitaria dell'Amministrazione regionale che operino in regime di controllo analogo.

2. Per le finalità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può disporre l'utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi o le società d'ambito in atto esistenti, nel limite di tre unità di personale e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale n. 9/2010. Alla individuazione di tale personale, cui si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, si provvede in relazione alle esigenze accertate da parte dell'Amministrazione regionale e in relazione alle specifiche competenze possedute.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 300 migliaia di euro annui.

4. I provvedimenti inerenti all'esecuzione delle pronunce rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Corte di Giustizia europea in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti o di materie consequenziali, connesse o comunque correlate, sono adottati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.».

– L'articolo 46 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Dissalatori*. – 1. Nelle more dell'approvazione della legge organica concernente la disciplina del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, al fine di garantire nel pubblico interesse l'erogazione dei servizi in favore della collettività è autorizzata per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 e 2017 per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162 migliaia di euro annui.

2. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari in relazione alle obbligazioni che verranno assunte a seguito dell'espletamento delle nuove gare di appalto da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzata l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per l'anno 2013 ed un limite di impegno novennale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, pari a 9.500 migliaia di euro.

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

– L'articolo 16 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Dissalatori*. – 1. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è differito all'anno 2015. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2013 dal medesimo comma 2, pari a 5.000 migliaia di euro, è differita all'anno 2014.».

Nota all'art. 17, comma 1:

La legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34, recante "Assegnazione di un contributo annuo all'Unione italiana ciechi operante in Sicilia per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana del 31 dicembre 1964, n. 56.

Note all'art. 18, comma 1:

– L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." così dispone:

«*Fondi globali*. – 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.

3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.

4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.

5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio.».

– Il comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Art. 96 - *Fondi globali e tabelle*. – 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 nelle misure indicate nelle Tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.».

Note all'art. 20, comma 1:

– Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 13 agosto 2011, n. 188.

– Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

– L'articolo 97 della Costituzione così recita:

«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».

– Il comma 508 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)." così dispone:

«508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1049

«Assestamento del bilancio di previsione per il triennio 2015-2017».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'economia (Baccei) il 16 settembre 2015.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 16 settembre 2015.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 221 del 21 settembre 2015 e n. 222 del 22 settembre 2015.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 222 del 22 settembre 2015.

Relatore di maggioranza: Vincenzo Vinciullo.

Relatore di minoranza: Giuseppe Milazzo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 275 del 23 settembre 2015, n. 276 del 24 settembre 2015 e n. 277 del 25 settembre 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 277 del 25 settembre 2015.

(2015.40.2373)017

LEGGE 1 ottobre 2015, n. **22**.

Istituzione delle biobanche di ricerca in Sicilia.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione e scopo della biobanca di ricerca

1. La biobanca di ricerca, di seguito BBR, è un'unità di servizio, senza scopo di lucro diretto, finalizzata alla raccolta ed alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione di materiale biologico umano ad enti e gruppi di ricerca regionali, nazionali e internazionali, ad esclusione delle attività previste dalla legge 1 aprile 1999, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.

2. La BBR comprende sia le biobanche genetiche e di popolazione sia le biobanche per lo studio di una determinata patologia geneticamente non trasmissibile. Le BBR di popolazione conservano i campioni biologici, quali ad esempio cellule, tessuti e liquidi biologici, che provengono da soggetti che possono far parte della popolazione generale, o di particolari popolazioni, come quelle caratterizzate da una ridotta variabilità genetica dovuta all'isolamento ed a una forte endogamia. Le BBR di patologia conservano campioni biologici che provengono da soggetti affetti da specifiche patologie e da individui sani, in particolare: persone e famiglie con patologie rare e comuni, individui o gruppi di popolazioni affetti da patologie genetiche e idonei per studi di farmaco genetica, gruppi di popolazione di controllo. I campioni biologici possono essere raccolti in molteplici ambiti clinici, come nell'ambito di *trials* o di specifici progetti di ricerca, o sono prelevati da pazienti, previa acquisizione del consenso informato, in grado di portare valore aggiunto alla biobanca.

3. La BBR gestisce materiale biologico umano, in particolare campioni di tessuto, cellule, linee cellulari, liquidi biologici, DNA, RNA, microvescicole extracellulari.

4. Le fonti del materiale biologico gestito dalle BBR sono rappresentate da materiale specificatamente prelevato e conservato per successivo uso di ricerca, *surplus* di materiale derivato da interventi diagnostici, tra cui *screening*, o terapeutici e materiale donato per trapianto e non idoneo allo scopo.

5. La BBR assicura la distribuzione dei materiali biologici conservati a ricercatori di altre strutture regionali, nazionali e internazionali che ne facciano richiesta.

6. Tutti gli enti sanitari, pubblici e privati, possono contribuire alla raccolta di campioni conservati presso la BBR, previa accettazione del Comitato di valutazione di cui all'articolo 4, comma 3.

7. La tipologia del materiale biologico da destinare al bancaggio deve essere coerente con l'*expertise* della struttura sede della BBR.

Art. 2.

Requisiti di carattere generale

1. La BBR è un'unità di servizio creata all'interno di un ente pubblico o privato accreditato che dia garanzie di sostenere tale struttura a lungo termine.

2. Le aziende del Servizio sanitario regionale possono prevedere la costituzione della BBR, sulla base della programmazione regionale e nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario aziendale.

3. La BBR dispone di risorse strutturali, organizzative e tecnologicamente commisurate, per qualità e quantità, allo svolgimento delle specifiche funzioni di raccolta, processazione, stoccaggio e cessione dei campioni.

4. La BBR è organizzata secondo un sistema di gestione della qualità certificato.

5. La BBR dispone di una procedura per *disaster plan* come misura preventiva in caso di disastro.

6. Ai fini dell'istanza di autorizzazione regionale, la BBR documenta l'attività svolta attraverso la produzione di pubblicazioni scientifiche inerenti a collezioni preesistenti di materiale biologico e/o alla partecipazione a reti di biobanche di altra tipologia da almeno tre anni.

7. Le BBR di nuova istituzione devono essere preventivamente autorizzate all'esercizio al fine di potere effettuare la raccolta, la caratterizzazione, la conservazione e la distribuzione del materiale biologico.

8. L'autorizzazione regionale all'esercizio è concessa dall'Assessorato regionale della salute su proposta di una commissione all'uopo istituita, della quale fanno parte l'Assessore regionale per la salute o un suo delegato, due esperti in materia di biobanche e due dirigenti dell'Assessorato.

9. L'autorizzazione all'esercizio della biobanca è concessa previa verifica dell'unicità del progetto in ambito regionale, della sostenibilità finanziaria e del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 3.

Requisiti organizzativi degli organi interni

1. Il direttore dell'unità operativa complessa (UOC) in cui la BBR insiste ha la responsabilità dell'organizzazione operativa, coordina e verifica la gestione della biobanca e la corretta cessione del biomateriale per i progetti di ricerca.

2. All'interno dell'unità di servizio opera un referente del sistema di gestione per la qualità, diverso dal responsabile della BBR.

3. All'interno dell'unità di servizio opera altresì un responsabile dell'archivio del materiale biologico, responsabile della raccolta e della conservazione dei campioni.

4. Il responsabile della BBR è responsabile per l'aggiornamento della modulistica, delle procedure operative standard in cooperazione con il referente del sistema di gestione per la qualità e con il responsabile dell'archivio biologico.

5. La BBR dispone di una dotazione di personale commisurata al carico di lavoro e formata per lo svolgimento delle attività gestionali e amministrative, di lavorazione, di conservazione e di stoccaggio.

6. Il responsabile della BBR, coadiuvato dal referente del sistema di gestione per la qualità e dal responsabile dell'archivio biologico, produce e periodicamente revisiona un documento programmatico con gli obiettivi della struttura, in riferimento alle specifiche funzioni da svolgere, alla tipologia del materiale conservato, alla quantità dei campioni previsti, alle modalità di informazione del paziente e di tutela della riservatezza dei dati, alle modalità di conservazione dei campioni, alle modalità di gestione delle informazioni ed alle modalità di trasporto dei campioni.

Art. 4.

Requisiti organizzativi degli organi esterni

1. La BBR fa riferimento al comitato etico territorialmente competente per i temi concernenti il consenso informato e le questioni etiche sull'utilizzo di materiali stoccati.

2. La BBR si avvale del Comitato di valutazione, che si esprime sulla validità scientifica dei progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo del materiale biologico archiviato e decide sulla priorità nel caso in cui il medesimo materiale sia richiesto da più istituzioni contemporaneamente.

3. Il Comitato di valutazione, nominato con delibera dall'azienda sanitaria in cui insiste la BBR, è costituito, oltre che dal responsabile della BBR, dal direttore sanitario che assume la funzione di coordinatore del Comitato, da due figure professionali esperte in materia, anche esterne alla struttura in cui insiste la BBR, di cui uno indicato dall'Assessorato regionale della salute e l'altro dall'azienda sanitaria in cui insiste la BBR, e comprende almeno un rappresentante di associazioni di volontariato, indicato dal Comitato civico dei cittadini.

4. Il Comitato di valutazione si dota di un regolamento interno nel quale sono indicati i parametri utilizzati per la valutazione.

Art. 5.

Requisiti strutturali, tecnologici, tecnici e procedure di accreditamento

1. L'Assessore regionale per la salute, conformemente alla normativa europea e nazionale, con proprio decreto, previo parere della VI Commissione "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti strutturali, tecnologici, di certificazione della qualità e organizzativi delle biobanche, nonché i requisiti tecnici per l'informativa ed il consenso, il trasporto, l'accettazione, la tracciabilità, la conservazione e le modalità di cessione del campione ad enti di ricerca pubblici e privati, secondo le modalità prevste dalle norme in materia.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le procedure per la richiesta, la verifica e la concessione dell'accreditamento delle BBR operanti sul territorio regionale.

Art. 6.

Clausola di salvaguardia

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e del Fondo sanitario regionale. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 ottobre 2015.

CROCETTA

Assessore regionale per la salute GUCCIARDI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

– La legge 1 aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti." è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 aprile 1999, n. 87.

– La legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 ottobre 2005, n. 251.

– Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 585

«Istituzione delle biobanche di ricerca in Sicilia».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Oddo, Di Giacinto, Coltraro, Dipasquale, Malafarina, Dina, Lo Giudice, Fontana, Ioppolo, Venturino.

Trasmesso alla Commissione 'Servizi sociali e sanitari' (VI) il 5 novembre 2013.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 92 del 12 marzo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

2014, n. 111 dell'1 luglio 2014, n. 128 del 26 novembre 2014, n. 143 dell'11 marzo 2015.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 145 del 18 marzo 2015.

Relatore: Oddo Salvatore.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 248 del 30 giugno 2015 e n. 278 del 29 settembre 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 278 del 29 settembre 2015.

(2015.41.2394)102

LEGGE 1 ottobre 2015, n. **23**.

Razionalizzazione della spesa per incarichi. Abrogazione di norme. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Razionalizzazione della spesa per incarichi

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato, entro il limite massimo di tre incarichi, a derogare, per i dipendenti in servizio presso l'Assessorato regionale dell'economia, al limite fissato dal comma 26 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

2. All'articolo 49, comma 26, della legge regionale n. 9/2015, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del limite del numero di incarichi del presente comma, non rilevano le nomine regionali effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo presso gli enti locali.".

Art. 2.

Abrogazione di norme

1. L'articolo 85 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, è abrogato.

2. La legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, l'articolo 34 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47 e l'articolo 65 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 sono abrogati.

Art. 3.

Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 in materia di fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)

1. Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come sostituito dall'articolo 12, comma 5, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è così sostituito:

"2. Per l'attivazione delle misure in favore dei soggetti di cui al comma 1, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, un istituto di credito, operante nel territorio della Regione, per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fino all'importo di 15.000 migliaia di euro, esteso anche agli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51.".

2. Al comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale n. 21/2014, le parole "L'IRFIS-FinSicilia S.p.A." sono sostituite dalle parole: "L'istituto di credito individuato con le modalità di cui al comma 2".

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 ottobre 2015.

CROCETTA

Assessore regionale per l'economia BACCEI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, commi 1 e 2:

– L'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." così dispone:

«*Organi di controllo*. – 1. In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l'organo di controllo interno è integrato ai sensi del medesimo comma 1. Qualora l'organo risulti composto da numero pari di soggetti, le determinazioni collegiali a maggioranza vengono assunte considerando doppio il voto del presidente. I rappresentanti delle amministrazioni regionali già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, restano in carica sino alla naturale scadenza del collegio.

3. Gli organi di controllo interno degli enti comunque sottoposti a vigilanza e tutela della Regione entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare trasmettono una relazione sull'attività svolta a ciascuna amministrazione rappresentata in seno al collegio.

4. I collegi che per due semestri non rispettano la scadenza prevista dal comma 3 sono dichiarati decaduti dall'autorità che li ha nominati anche su proposta delle altre amministrazioni rappresentate nel collegio inadempiente.

5. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze cura l'aggiornamento professionale dei componenti degli organi di controllo interno di cui al comma 1, anche attraverso corsi, seminari e giornate di studio, utilizzando centri per la formazione e l'aggiornamento del personale disponendo la partecipazione dei soggetti interessati con oneri a carico degli enti vigilati.

6. I revisori e i sindaci che nell'arco di un anno non partecipano a tre sedute dei rispettivi collegi o a due delle giornate previste ai sensi del comma 5 sono dichiarati decaduti dall'Assessorato regionale che esercita la vigilanza amministrativa, anche su proposta degli altri rami dell'Amministrazione regionale interessati o del presidente del collegio dei revisori dei conti, salvo comprovati casi di forza maggiore.

7. Le nomine e le designazioni di competenza regionale degli organi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, da effettuarsi a norma di legge o atto equiparato tra i dipendenti in servizio con i criteri e le procedure di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed inte-

COPIA TRATTA DA GURS - PARTE PRIMA - SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. - NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

grazioni, anche se riferite a personale con qualifica dirigenziale, devono intendersi estese a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario.».

– L'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196." così dispone:

«*Costituzione dei collegi dei revisori dei conti e sindacali* – 1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

2. Qualora entro quarantacinque giorni non si provveda alla costituzione dei collegi ai sensi del comma 1, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.».

– Il comma 26 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dal comma 2 che si annota, risulta il seguente:

«Art. 49 - *Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione*. – 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di tre incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, già previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è ridotto a due incarichi e si applica anche al personale del comparto non dirigenziale e al personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Esulano dal computo gli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere espletati fino alla loro naturale scadenza. *Ai fini del calcolo del limite del numero di incarichi del presente comma, non rilevano le nomine regionali effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo presso gli enti locali.*».

Nota all'art. 3, commi 1 e 2:

L'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«*Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)* – 1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, Ente Autonomo regionale "Teatro Vittorio Emanuele" di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestiadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione "The Brass group", che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito dell'Ente che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2013, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità del piano di risanamento nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario;

b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dalla Regione siciliana titolari di quote di partecipazione;

c) la razionalizzazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di riferimento, salvo il ricorso ai finanziamenti di cui al presente articolo;

e) nel caso del ricorso a tali finanziamenti, l'indicazione dell'entità nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento nonché le misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare l'ente, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la rivisitazione dei contratti integrativi aziendali in vigore, di concerto con le parti sindacali, che deve risultare compatibile con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano.

2. Per l'attivazione delle misure in favore dei soggetti di cui al comma l, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, un istituto di credito, operante nel territorio della Regione, per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fino all'importo di 15.000 migliaia di euro, esteso anche agli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51.

3. *L'istituto di credito individuato con le modalità di cui al comma 2* eroga agli enti di cui al comma 1, a fronte della presentazione del piano, prestiti per una durata massima di quindici anni a tasso agevolato per le finalità indicate dal piano di risanamento presentato ai sensi del comma 1.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1049

«Assestamento del bilancio di previsione per il triennio 2015-2017».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'economia (Baccei) il 16 settembre 2015.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio'(II) il 16 settembre 2015.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 221 del 21 settembre 2015 e n. 222 del 22 settembre 2015.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 222 del 22 settembre 2015.

Relatore di maggioranza: Vincenzo Vinciullo.

Relatore di minoranza: Giuseppe Milazzo.

Disposizioni stralciate nella seduta d'Aula n. 273 del 23 settembre 2015 (ddl n. 1049/A stralcio I/A).

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 277 del 25 settembre 2015 e n. 278 del 29 settembre 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 278 del 29 settembre 2015.

(2015.41.2399)?017

COPIA TRATTA DA GURS - PARTE II
NON VALIDA PER LA CONVERSIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale	€	81,00
— semestrale	€	46,00

II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale	€	208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€	23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€	202,00
Abbonamento semestrale	€	110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€	0,18

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente,** deve essere versato **a mezzo bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilascita dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO **Gli uffici della** Gazzetta Ufficiale **della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile* MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 4,60